

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER DIALISI
(CPV 33000000-0) OCCORRENTE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
DELLA REGIONE BASILICATA.**

SIMOG n. 7930588

Allegato 1b

CAPITOLATO SPECIALE

SOMMARIO

ART. 1.	OGGETTO	3
ART. 2.	DURATA DELLA FORNITURA.....	3
ART. 3.	STIPULA DEL CONTRATTO	3
ART. 4.	CAUZIONE DEFINITIVA	4
ART. 5.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	4
ART. 6.	CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 7.	ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	5
ART. 8.	PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA.....	6
ART. 9.	SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI DISPOSITIVI	7
ART. 10.	AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE	8
ART. 11.	CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 12.	SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA TEMPORALE.....	8
ART. 13.	CONSEGNE	9
ART. 14.	DANNI AI DISPOSITIVI ED ALLE OPERE.....	9
ART. 15.	INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI	9
ART. 16.	COLLAUDO	9
ART. 17.	DOCUMENTAZIONE FORNITA ALLE AZIENDE SANITARIE COMMITTENTI	10
ART. 18.	PREZZO DEL CONTRATTO	10
ART. 19.	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	11
ART. 20.	PENALITÀ	12
ART. 21.	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ	13
ART. 22.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 23.	RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ	15
ART. 24.	TRATTAMENTO DEI DATI	15
ART. 25.	FORO COMPETENTE	16
ART. 26.	OSSERVANZA AL CODICE DI COMPORTAMENTO	16
ART. 27.	NORMA DI RINVIO	16

Art. 1. Oggetto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di materiale specialistico per l'attività di dialisi per le aziende del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata come meglio descritto negli atti di gara allegati al Disciplinare di gara.

I prodotti della presente procedura d'appalto, distinti nei Lotti analiticamente e dettagliatamente indicati nella documentazione di gara, devono essere conformi alle disposizioni normative vigenti inerenti all'oggetto della presente Capitolato.

Le quantità dell'appalto, riportate nell'*Allegato 1d - Stima dei fabbisogni*, tengono conto del normale fabbisogno presunto delle predette Aziende del Servizio Sanitario Regionale; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Le Aziende Sanitarie, comunque, si riservano il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente Capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono corrispondere i dispositivi medici (DM) offerti sono quelle di cui all'*Allegato 1c - Specifiche tecniche e prestazionali* del Disciplinare di gara.

Art. 2. Durata della fornitura

La durata dell'Accordo Quadro, intesa come periodo durante il quale le Aziende Sanitarie possono sottoscrivere i singoli contratti attuativi, è stabilita in 24 mesi naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro medesimo.

A seguito di tale stipula, verranno sottoscritti i singoli contratti attuativi (Appalti specifici) tra gli operatori economici aggiudicatari e ciascuna Azienda Sanitaria contraente, salvo il caso di risoluzione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e dalle norme vigenti.

La durata dei singoli contratti attuativi è stabilita in **60 (sessanta)** mesi solari e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei contratti medesimi.

In ogni caso la DA al termine della scadenza contrattuale è tenuta, qualora richiesto dall'Azienda Sanitaria, a garantire l'esecuzione della fornitura alle medesime condizioni fino all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 3. Stipula del contratto

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ed i contratti con gli aggiudicatari dei vari lotti non potranno essere stipulati prima dei trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione che la SA richiederà alla DA risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio, la SA disporrà la revoca dell'aggiudicazione. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti, verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa e verrà registrato a cura delle Aziende Sanitarie committenti.

Fanno parte integrante del contratto:

- a) il presente Capitolato speciale;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- d) l'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria;
- e) l'offerta economica della Ditta aggiudicataria;
- f) la garanzia definitiva.

Nel rispetto della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia", ed in conformità a quanto disposto dall'art.3, comma 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nel contratto sarà inserito, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale la Ditta Aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.

Il contratto sarà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Le Aziende Sanitarie non assumono alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi della suindicata disposizione normativa.

Il contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50 e ss. mm. e ii. sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per le Aziende Sanitarie committenti.

Resta inteso che tutte le spese e le tasse relative al succitato contratto, comprese quelle di registrazione, rimarranno a carico dell'aggiudicatario.

Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.

Art. 4. Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 5. Cessione del contratto e Subappalto

È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il Subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda dei lavori subappaltati.

Art. 6. Controllo sulla esecuzione del contratto

Le forniture effettuate dalla Ditta aggiudicataria devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelle aggiudicate. Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L'Azienda Sanitaria eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente all'erogazione delle forniture medesime.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Art. 7. Oneri e responsabilità della Ditta Aggiudicataria

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto de quo, la DA dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- comunicare l'elenco dei nominativi del personale dipendente della DA, che verrà utilizzato per l'esecuzione della fornitura,
- individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.

Sono a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda Sanitaria, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Sono a carico della DA gli oneri e obblighi di seguito riportati:

- a) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino al collaudo delle forniture;
- b) le spese necessarie al reintegro della garanzia contrattuale in caso di uso da parte delle Aziende Sanitarie committenti, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- c) oneri legati all'installazione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato;
- d) oneri e lavori che dovessero occorrere nel corso dell'adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia nella fase progettuale dalle Aziende Sanitarie committenti o dalla DA;
- e) addestramento del personale delle Aziende Sanitarie committenti destinato all'utilizzo clinico ed alla gestione operativa e tecnica del sistema offerto;
- f) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte delle Aziende Sanitarie committenti a SA, incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI applicabile;
- g) spese relative a vitto, trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale;
- h) l'adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie;
- i) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose fino alla data del collaudo;
- j) le spese per l'assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi;
- k) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;
- l) oneri derivanti dall'assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, è conglobato nel prezzo stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 8. Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura

La Ditta dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura relativa al presente appalto, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel periodo temporale di vigenza del contratto, sollevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda Sanitaria si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla Ditta di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della Ditta che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura la Ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente Capitolato e dei danni derivanti all'Azienda e/o a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

I dipendenti della Ditta saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale dell'Azienda Sanitaria, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dall'appalto de quo.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura, in merito all'organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda Sanitaria e ad ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

La Ditta dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda sanitaria riferite agli stessi.

Art. 9. Sostituzione ed aggiornamento tecnologico dei dispositivi

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Prima dell'installazione dei dispositivi la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:

- eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
- introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;

Le Aziende Sanitarie committenti hanno il diritto di chiedere alla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, miglieorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione. Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

A tal proposito, la DA ne dà apposita comunicazione alla Azienda Sanitaria, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il Prodotto offerto in sostituzione deve essere fabbricato dalla stessa Ditta produttrice.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, deve presentare per il nuovo Prodotto tutta la documentazione prevista nel Capitolato di gara.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda Sanitaria e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 10. Aggiornamento hardware e software

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo la DA si impegna ad informare le Aziende Sanitarie committenti circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire a le Aziende Sanitarie committenti di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

Art. 11. Controllo sulla esecuzione del contratto

Le Aziende Sanitarie committenti eserciteranno il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che, in ogni caso, le Aziende Sanitarie committenti non assumono responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 12. Svolgimento del programma temporale

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalle Aziende Sanitarie committenti per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, le Aziende Sanitarie committenti hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura allegato al contratto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.

La consegna dei dispositivi, installati e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dalle Aziende Sanitarie committenti a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dalle Aziende Sanitarie committenti secondo proprie insindacabili scelte. Ritardi dovuti alle Aziende Sanitarie committenti, che dovessero

ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 13. Consegne

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con le Aziende Sanitarie committenti, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte delle Aziende Sanitarie committenti avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità, restando tutti gli oneri di cui all'Art. 3 del presente Capitolato Speciale a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata alle Aziende Sanitarie committenti, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

Art. 14. Danni ai dispositivi ed alle opere

La DA solleva le Aziende Sanitarie committenti da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 15. Installazione dei dispositivi

L'installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con i Responsabili tecnici delle Aziende Sanitarie committenti.

Art. 16. Collaudo

La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dalle Aziende Sanitarie committenti che vi provvedono nel rispetto del proprio regolamento nel rispetto dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell'uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalle Aziende Sanitarie committenti; la DA dovrà fornire, su richiesta dell'Azienda, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno alle Aziende Sanitarie committenti ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrizioni, modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.

La DA dovrà dare copia alle Aziende Sanitarie committenti, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e l'Azienda ne richiederà la sollecita sostituzione.

I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalle Aziende Sanitarie committenti ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda, fa egualmente stato contro di essa.

La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.

Art. 17. Documentazione fornita alle Aziende Sanitarie committenti

La DA dovrà fornire alle Aziende Sanitarie committenti, contestualmente all'installazione:

- a) due copie del Manuale d'uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana;
- b) due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("*troubleshooting*") ed eventuale software diagnostico.

Art. 18. Prezzo del contratto

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria in fase di gara.

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la eventuale durata del contratto di assistenza tecnica.

In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell'IVA.

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 19. Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi, su base mensile; o sulla base di quanto richiesto dagli Uffici aziendali competenti, a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di conformità tecnici-amministrativi.

Le fatture, inviate esclusivamente in formato elettronico, compilate in ogni parte secondo le vigenti disposizioni di legge, dovranno essere trasmesse alle Aziende Sanitarie committenti e contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata;
- indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione della bolla di consegna;
- indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda Sanitaria.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore, con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.

Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda, nelle modalità e termini di legge, entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Il medesimo documento dovrà tener conto della normativa di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, comma 629 in materia di "Split Payment".

fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda dovranno effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative all'eventuale contratto di manutenzione, essa dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata

Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza, da parte del Dirigente Medico Responsabile dei dispositivi, degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportante:

- Data/Orario di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata e componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito;
- Data/Orario di segnalazione guasto, Data/Orario di arrivo presso il luogo di installazione del sistema del personale tecnico, Data/Orario di ripristino, componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito per gli interventi di manutenzione correttiva;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 17. - Penalità e Art. 18. - Modalità di applicazione delle penalità;
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penalità;
- Emissione da parte della DA della fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione diminuita delle eventuali penalità;

- Pagamento nelle modalità e termini di legge;

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda Sanitaria nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda medesima è portatrice.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda stessa.

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della suindicata legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 20. Penalità

La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria.

Si riportano nel seguito le penali che potranno essere applicate nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

In particolare, in caso d'inosservanza dei termini e della modalità della fornitura ed installazione delle apparecchiature, verrà comminata una penale in misura del 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni periodo di ritardo superiore al 10% della durata complessiva del programma temporale dichiarato in gara, salva la facoltà di risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il 30% del citato programma temporale. L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi superiori ai tempi previsti, le Aziende Sanitarie committenti potrà applicare una penale pari a € 100,00 (euro cento/00).

Per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto oltre il valore soglia di sette giorni solari, l'Azienda potrà applicare una penale pari a € 100,00 (euro cento/00).

Per ogni decimo di punto percentuale di difetto rispetto al valore dichiarato di up-time, l'Azienda potrà applicare una penale pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00).

Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.

In caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 305 del DPR 207/2010.

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda Sanitaria a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del Codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Durante il periodo di garanzia, la penale verrà recuperata agendo su eventuali altri crediti vantati dalla ditta o esercitando il diritto sulla cauzione, che dovrà essere corrispondentemente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo originario.

Art. 21. Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con le Aziende Sanitarie committenti e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 22. Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, le Aziende Sanitarie committenti si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;

- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale
- j) in tutti gli altri casi-esplicitamente previsti dalle norme vigenti.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale indennizzo, mediante lettera raccomandata A.R. senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- k) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività, gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
- l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;
- m) sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare l'esecuzione regolare della fornitura de qua;
- n) subappalto non autorizzato;
- o) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- p) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali e/o prodotti oggetto dell'appalto;
- q) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010e ss.mm.ii.;
- r) in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto;
- s) qualora il ritardo dall'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%;
- t) nel caso in cui la DA non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), le Aziende Sanitarie committenti potranno comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni.

Qualora, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, le Aziende Sanitarie committenti ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da le Aziende Sanitarie committenti rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 23. Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle prestazioni erogate, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

A tal scopola Ditta aggiudicataria fornirà all'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 24. Trattamento dei dati

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente Capitolato.

Art. 25. Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dei contratti di fornitura sottoscritti, sarà competente il Foro ove ha Sede legale l'Azienda Sanitaria committente, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 26. Osservanza al Codice di Comportamento

La Ditta affidataria dichiara: di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria, emanato ai sensi del D.P.R. 16/04/2013, n. 62; di osservare le disposizioni in esso contenute; di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

Art. 27. Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative. Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.